

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

### Modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo.

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerata l'esigenza di assicurare alle impreseponenti dei programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-

coli, la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dai predetti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020;

Considerata, altresì, l'esigenza di assicurare che l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 9 dicembre 2014 avvenga, indipendentemente dalla forma in base alla quale vengono concesse le agevolazioni stesse, con la medesima tempistica sia per quanto riguarda il finanziamento agevolato, sia per quanto riguarda l'eventuale contributo in conto impianti;

Decreta:

Art. 1.

#### *Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014*

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, è modificato come segue:

a) all'art. 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'ammissibilità dei singoli progetti, tale limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto facenti parte del programma di sviluppo»;


b) all'art. 11, il comma 2 è abrogato;

a) all'art. 11, comma 3, le parole «Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa» sono sostituite dalle seguenti «Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa»;

b) all'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento dell'agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un'apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero»;

c) all'art. 13, comma 5, dopo le parole «a carico dell'Agenzia» sono inserite le seguenti «, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative,»;

d) all'art. 14, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere altresì concesse, su esplicita richiesta del soggetto proponente, sulla base delle disposizioni e nelle aree del territorio nazionale previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, previa notifica e successiva approvazione dell'aiuto *ad hoc* da parte della Commissione europea»;



e) all'art. 15, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;

f) all'art. 29, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;

g) all'art. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, nel caso in cui sia necessario avviare la procedura di notifica dell'aiuto *ad hoc* prevista all'art. 14, commi 8 e 8-bis, i soggetti proponenti, fermo restando l'avvenuta destinazione delle risorse ove già intervenuta, devono presentare all'Agenzia una specifica domanda di concessione delle agevolazioni contenente tutte le informazioni necessarie all'avvio della procedura di notifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

*Il Ministro:* GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2605

15A05610

DECRETO 12 giugno 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Metropoli Oggi società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Metropoli Oggi Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 419.085,00, si riscontra una massa debitoria di € 787.896,00 ed un patrimonio netto negativo di € -390.481,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metropoli Oggi Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale: 06254620484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo D'Amico, (codice fiscale: DMCVCN63D23A773Y) nato a Belvedere Marittimo (CS) il 23 aprile 1963, e domiciliato in Firenze, via delle Ballodole, n. 9/25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

*D'Ordine del Ministro  
il Capo di Gabinetto  
COZZOLI*

15A05486

